

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 471</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAROCCHIO, CRISTOFORI, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, CARLOTTO, CASINI PIER FERDINANDO, CONTU, CORSI, DEL MESE, FIORI, FRANCHI ROBERTO, LA RUSSA, LUCCHESI, MEMMI, MEROLLI, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PERUGINI, PONTELLO, PORTATADINO, QUIETI, RABINO, RAVASIO, RIGHI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, SCAIOLA, SILVESTRI, VISCARDI, ZOLLA, IANNIELLO, GIGLIA, CATTANEI, PASQUALIN, ZOPPI**

*Presentata il 19 settembre 1983*

Applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, recante norme per il contenimento del costo del lavoro, ai soli soggetti assunti in servizio nelle amministrazioni dello Stato in data successiva al 28 gennaio 1983

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel settore privato i rapporti di lavoro tra dipendente e datore di lavoro sono regolati dai contratti di lavoro, i cui contenuti avendo forza di legge vengono rispettati da entrambe le parti.

Nel settore pubblico, invece, i contratti di lavoro, che regolano i rapporti tra datore di lavoro Stato e dipendente, sono sanciti in leggi dello Stato.

Ogni lavoratore, quindi, sia privato sia pubblico, prima di assumere servizio, ha diritto di prendere visione del proprio contratto di lavoro, ivi compresa la normativa previdenziale, e operare una scelta.

Il dipendente statale, oltre alle leggi che regolano i rapporti con il proprio datore di lavoro Stato deve considerare anche la normativa socio-previdenziale: il

decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per quanto concerne il trattamento di quiescenza e il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per il trattamento previdenziale. Il dipendente statale, prendendo atto che il proprio stipendio sarebbe stato di molto inferiore a quello del settore privato, considerando che la carriera si sviluppa attraverso i filtri selettivi dei pubblici concorsi, cosciente di doversi pagare — a differenza del lavoratore del settore privato — la propria indennità di fine rapporto — liquidazione — attraverso ritenute operate sullo stipendio e percepire poi la stessa liquidazione mutilata dalla grossa fetta che rappresenta l'indennità integrativa speciale (unici lavoratori, gli statali, a cui è riservato tale trattamento discriminatorio), ha preferito, nonostante tanti lati negativi, l'impiego pubblico a quello privato unicamente nell'ottica di poter maturare il trattamento di quiescenza dopo 14 anni, sei mesi e un giorno (per le donne coniugate e con prole) e dopo 19 anni, sei mesi e un giorno (per le donne nubili e gli uomini) ai sensi dell'articolo 42 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973. Tale diritto, acquisito e consolidato dal dipendente statale nel corso della sua carriera in quella normativa che gli è stata sottoposta all'atto della assunzione nelle amministrazioni dello Stato, ora, con l'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è stato sconvolto dalla sera del 28 al mattino del 29 gennaio, annullando, cancellando d'un tratto, con un colpo di spugna, tutte le aspettative sancite da una legge, nella quale il dipendente statale ha sempre nutrito piena fiducia.

Diritto acquisito e consolidato, quindi, quello che oggi ironicamente si definisce « pensionamento *baby* », diritto selvaggiamente stravolto, dalla sera al mattino, da un decreto-legge formulato sotto la spinta di una irresponsabile campagna di stampa, scoppiata tutta d'un tratto e che lascia addirittura pensare che sia stata

ad arte preparata chi sa da quale forza occulta.

Senza dubbio la normativa dell'articolo 42 andava modificata, anzi addirittura cancellata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 in modo da dare a tutti gli italiani la stessa età pensionabile, e portare, quindi, da 65 a 60 anni anche quella dei dipendenti dello Stato. Ma se modifiche devono essere fatte e se da queste altra normativa deve scaturire è ovvio che la stessa deve necessariamente e unicamente essere applicata ai soggetti assunti in servizio dopo l'entrata in vigore della stessa — ed è il caso dell'articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983 — e non può e non deve assolutamente riguardare i soggetti già in servizio e che hanno maturato diritti in virtù di una normativa preesistente al momento dell'assunzione in servizio alle dipendenze dello Stato, nella quale i dipendenti statali hanno operato, sviluppato la propria carriera e nella quale hanno creduto di poter maturare il diritto al trattamento pieno di quiescenza ad una determinata età della loro vita. Non è concepibile, ora, dopo decenni di servizi imporre una normativa assolutamente peggiorativa.

Si è tanto parlato di immoralità per il pensionamento anticipato dei dipendenti statali, ma, onorevoli colleghi, non è forse immorale imporre norme peggiorative e annullare diritti consolidati? Non è immorale pagare agli statali e solo a loro una liquidazione priva di indennità integrativa speciale? Non è forse immorale mantenere in piedi per i soli dipendenti statali l'età pensionabile a 65 anni anziché a 60 come per tutti gli altri italiani?

Onorevoli colleghi, vi invitiamo ad una necessaria considerazione che assume carattere di importanza rilevante ed è quella che le pensioni ai dipendenti statali in quiescenza, anche quelle « *baby* », ivi compresa l'indennità integrativa speciale — della quale l'articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983 fa oggetto rilevante — sono state sempre pagate con le ritenute in conto entrate tesoro pari al 7 per cen-

to sull'80 per cento dell'intero ammontare dello stipendio (vedi articolo 13 della legge n. 177 del 1976) prelevate dalle buste paga dei colleghi statali in attività di servizio e non certamente dallo Stato o dal contribuente come spesso una certa malsana propaganda tende a far credere agli italiani: quindi, avrebbero veramente diritti ad insorgere contro il pensionamento anticipato gli stessi dipendenti statali in attività di servizio.

Ma, a questo punto, come logica conseguenza scaturisce il fatto che l'articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983 fa realizzare un rilevante risparmio al Tesoro; risparmio che in questo caso specifico non può essere giustificato, né utilizzato per contribuire alla copertura del disavanzo dello Stato. Infatti, in tal caso, come di fatto viene ad essere, i dipendenti statali oltre ad essere tassati fino all'ultima lira del loro stipendio dall'IRPEF, vengono a pagare una ulteriore tassa (quindi si determina disparità di trattamento) ed è quella con la quale il Tesoro realizza il risparmio sopra menzionato, ma che è pur sempre danaro prelevato dalle buste paga dei dipendenti statali e che fino al 28 gennaio è sempre stato adoperato a pagare pienamente, senza tagli e ritagli, le pensioni a quei dipendenti statali che, avvalendosi del secondo e terzo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, si ponevano in pensione anticipata.

L'articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 25 marzo 1983, n. 79, ha determinato una grave sperequazione di trattamento, o meglio, disparità di trattamento tra dipendenti statali cessati dal servizio fino al 28 gennaio 1983 e quelli che cessano dal servizio dalla data del 29 dello stesso mese di gennaio e dello stesso anno 1983 avvalendosi del disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, pur se entrambi hanno maturato e acquisito gli stessi diritti nella medesima normativa.

Pertanto, agli onorevoli colleghi si chiede di affiancare questa iniziativa, la quale vuol dare un giusto collocamento alla parola « giustizia » in uno Stato di diritto quale è quello italiano, e di esprimere il loro consenso all'articolo unico della presente proposta di legge, con il quale non si chiede di abrogare il più volte citato articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ma di applicare il suo contenuto unicamente ai soggetti assunti nelle amministrazioni dello Stato dalla data del 29 gennaio 1983 in poi, rispettando e restituendo a chi già li aveva acquisiti i propri diritti.

Quanto sopra anche per far decadere le valanghe di ricorsi amministrativi (che fanno piegare gli scaffali delle cancellerie dei TAR di tutta Italia) prodotti dai dipendenti statali in servizio alla data del 29 gennaio 1983, ricorsi che quasi certamente determineranno decisioni che le Amministrazioni dello Stato dovranno molto amaramente accettare.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Le norme di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, sono applicate unicamente ai soggetti assunti in servizio nelle amministrazioni dello Stato dalla data del 29 gennaio 1983.

I dipendenti statali già in servizio alla data del 29 gennaio 1983 continuano a godere del trattamento previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Ai dipendenti statali indicati nel comma precedente viene corrisposta, in aggiunta alla pensione o assegno spettante in relazione agli anni di servizio, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella misura che viene corrisposta al dipendente statale con il massimo di servizio, nonché le variazioni trimestrali della stessa nella misura spettante al personale statale in quiescenza.